

STATUTO

LE GINESTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAVE RM VIA ORTI GIORGIOLI 3

Numero REA: RM - 1074650

Codice fiscale: 08115241005

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DE LE GINESTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ART. 1 - È costituita una società cooperativa sociale denominata **LE GINESTRE società cooperativa sociale**.

ART. 2 - La società ha sede in Cave (RM).

La Cooperativa potrà istituire anche altrove, su delibera del consiglio di amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi, nonché sedi secondarie o succursali.

ART. 3 - La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo anticipato scioglimento o proroga deliberati dall'assemblea dei soci.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

ART. 4 - La cooperativa ha lo scopo di perseguire, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, soci o non soci, mediante la gestione di servizi sociosanitari ed educativi a favore di persone bisognose di intervento sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Considerato lo scopo mutualistico così come sopra definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, tutte le attività idonee al conseguimento dello scopo sociale, indicate come di seguito, con riferimento in particolare alle attività di cui all'art.1 comma1, lettera a) della legge 381/1991:

a) Offrire accesso ai servizi a tutti i minori, i giovani, alle famiglie, alle persone con disabilità, agli anziani, a soggetti in situazioni di rischio e fragilità sociale (donne vittime di violenza, soggetti fragili, in situazioni di povertà, dipendenza, detenuti, ex detenuti) attraverso apposite convenzioni con gli Enti competenti senza che influiscano reddito delle famiglie, condizioni individuali e familiari.

b) Progettazione ed erogazione di servizi sociali, socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi, socio sanitari a persone anziane, a persone con disabilità, disagio psichico adulti, giovani, minori, siano essi autosufficienti o meno, soli o inseriti in gruppo familiari o strutture residenziali o semiresidenziali; la cooperativa a titolo esemplificativo potrà gestire attività e servizi di assistenza a domicilio o in centri appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici, privati, Enti Ecclesiastici e

Religiosi strutture di accoglienza varie, servizi e centri di riabilitazione, centri diurni, centri residenziali, centri clinici riabilitativi e terapeutici, attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali in cui si opera, al fine di rendere la comunità più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, nonché gestire strutture residenziali o semiresidenziali di qualsiasi forma e tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale.

c) Progettare, promuovere e gestire interventi di educativa territoriale, unità educative di strada, centri educativi estivi, interventi educativi multiculturali o multi-etnici, interventi di mediazione culturale, assistenze educative domiciliari o scolastiche, sostegno scolastico.

d) Progettare, promuovere e gestire centri aggregativi per minori o adolescenti, gruppi educativi territoriali, centri giovani, centri sociali; centri e soggiorni estivi per minori e giovani adulti in situazioni di disagio psichico o disabilità.

e) Progettare, promuovere e gestire gruppi appartamento, comunità familiari, strutture abitative, case famiglia, case di emergenza, case di pronta accoglienza, centri residenziali, centri diurni, centri socio educativi, centri socio culturali, strutture per il *co-housing*, percorsi di autonomi e di ogni tipo e forma per minori, adulti, persone con disabilità fisica, psichica e/o psichiatrica, in strutture sia proprie che di terzi.

f) Progettare ed erogare servizi di assistenza educativa scolastica, per la comunicazione per l'autonomia in convenzione con Enti, Scuole e Istituti di formazione per minori e giovani adulti con disabilità o disagio psichico, o in situazioni di Bisogni Educativi Speciali o disturbi Speciali dell'apprendimento, attraverso l'utilizzo di approcci e strumenti diversificati come la Comunicazione Aumentativa Alternativa, Lis, Metodo Aba o Teach.

g) Progettare, promuovere e gestire o collaborare a progetti di cooperazione internazionale in campo sociale, educativo, socio educativo, socio assistenziale, socio sanitario.

h) Progettare, promuovere e gestire corsi di aggiornamento per educatori, operatori sociali e scolastici, seminari, giornate di studio, corsi, corsi di formazione, scuole per operatori.

i) Progettare, promuovere e gestire interventi di prevenzione dell'abbandono e dell'insuccesso scolastico, e del disagio e della devianza in genere e percorsi per l'educazione affettiva e relazionale nelle scuole.

J) Progettare, promuovere e gestire iniziative educative di assistenza

all'infanzia quali ad esempio: asili nido, nido d'infanzia, servizi integrativi, servizi ricreativi, spazi bambini, centri per bambini e genitori, scuole materne, scuole dell'infanzia, centri gioco, ludoteche, *baby room*, laboratori ludici, asili aziendali, sezione primavera.

K) Progettare, promuovere, gestire e collaborare con centri per la famiglia, servizi di mediazione familiare, di sostegno alla genitorialità, gruppi di auto mutuo aiuto, servizio psico-sociale, segretariato sociale, attività di sostegno per l'affidamento familiare e percorsi di adozione in rete con i servizi socio-territoriali.

l) Progettare, promuovere e gestire attività di consulenza psico-educativa, sostegno psicologico, psicoterapia e supervisione, percorsi per la valutazione e il supporto a minori e adulti in situazione di difficoltà e disagio; politiche di riduzione del danno e supporto al reinserimento sociale per giovani adulti in situazione di dipendenza o in condizione di detenzione o pena alternativa;

m) Progettare, promuovere e gestire iniziative di formazione e intervento per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere nelle scuole e per l'accompagnamento delle donne vittime di violenza in condizione di fragilità in percorsi di aiuto, sostegno e riabilitazione anche in relazione a quanto affermato dalla convenzione di Istanbul.

n) Progettazione ed erogazioni di servizi culturali, biblioteche, musei, centri ricreativi, servizi ausiliari ed eventi culturali indirizzati alla promozione del territorio, al sostegno alla comunità educante e al contrasto della povertà educativa.

o) Produrre e diffondere pubblicazioni scritte, audiovisive, multimediali, video, a carattere educativo, sociale, assistenziale, riabilitativo, sanitario, ambientale, ecc.

p) Realizzare e gestire domini e portali Internet aventi tematiche di natura sociale, culturale, educativa, assistenziale, sanitaria, ambientale.

q) Progettare, realizzare e gestire attività educative, ricreative e formative per scuole di ogni ordine e grado (attività didattiche, di animazione, formative, di sensibilizzazione, proiezioni, gite, soggiorni e qualsiasi altro servizio, nessuno escluso, concernente la gestione normale o straordinaria di una scuola).

r) Progettazione ed erogazione di progetto di *Media Education*, informazione digitale, prevenzione del fenomeno bullismo e cyberbullismo nelle scuole e nella comunità educante e per l'orientamento verso percorsi di conoscenza e formativi di realtà aumentata e per scoperta delle potenzialità della intelligenza artificiale.

- s) Progettazione ed erogazione di servizi di ausilioteca per la formazione e l'utilizzo di strumenti compensativi e ausili digitali per minori, adulti, anziani con diverse abilità.
- t) Promuovere e gestire vacanze sociali, momenti aggregativi, iniziative di turismo sociale, escursionistico e ambientale, percorsi di *outdoor* e di turismo alternativo, promuovere e gestire case di vacanza, ostelli, campeggi e in genere per minori, giovani, adulti, persone con disabilità e anziani.
- u) Collaborare con le amministrazioni locali e/o con consorzi fra esse per migliorare l'accessibilità ai servizi dei cittadini, anche campagne di promozione sociale e sensibilizzazione.
- v) Progettare, promuovere e gestire centri socio-occupazionali, botteghe culturali e artigianali; iniziative di educazione ambientale nel territorio, corsi di educazione ambientale, manuale, espressiva, musicale, sanitaria, stradale.
- y) Progettazione, erogazione e promozione di servizi di assistenza leggera per anziani e promozione dell'invecchiamento attivo e contrasto dell'isolamento sociale dell'anziano attraverso attività ricreative, socializzanti, laboratoriali e formative in rete con le realtà territoriali.
- z) Attività di supporto e co-progettazione ai sistemi e alla rete territoriale, attraverso azioni di *empoverment*, formazione, supervisione, analisi e mappatura del bisogno territoriale.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni utili al suo funzionamento, comprese le aperture di conti correnti bancari, l'emissione di cambiali e l'assunzione di mutui ipotecari; potrà concedere ipoteche di ogni ordine e grado, concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti. E' espressamente esclusa ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico. La società per raggiungere lo scopo sociale potrà avvalersi di persone non soci che presteranno lavoro nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia.

TITOLO III - I SOCI

ART. 5 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Nel caso in cui il numero dei soci diviene inferiore a quello previsto dalla legge, si applica l'art. 2522, terzo comma, del codice civile.

Possono essere ammessi come soci tutti i soggetti interessati al

conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, che siano lavoratori e che non abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa stessa.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche e giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;

- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

ART. 6 - SOCI LAVORATORI

6.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tra mite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

6.2. Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

6.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

ART. 7 - SOCI VOLONTARI

7.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa

gratuitamente, per fini di solidarietà.

7.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

7.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

7.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

7.5 Nella gestione dei servizi sociosanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 7bis - SOCI SPECIALI IN PROVA

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5 ed nel rispetto dell'art. 2527, comma 3, c.c.) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali co loro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, stabilisce:

- 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento

dell'ammissione, in misura non superiore al 50% per cento di quello previsto per i soci cooperatori.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli art. 2422 e 2545 bis c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, quattro mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ART. 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI

Chi desidera essere ammesso in cooperativa quale socio cooperatore deve presentare all'organo amministrativo una domanda scritta contenente i seguenti dati ed elementi:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza, codice fiscale, attività svolta, se persona fisica; denominazione e sede sociale, codice fiscale, se soggetto diverso da persona fisica.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

- la quota sociale che si intende sottoscrivere, nel limite minimo e massimo stabilito dalle leggi vigenti;

- precisazione dell'attività svolta e di quella che eventualmente si intende continuare a svolgere autonomamente e dettagliata documentazione che attesti il possesso dei requisiti necessari al perseguimento degli scopi sociali.

- impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto e gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle e libere prese dagli organi sociali.

Le domande di ammissione devono essere registrate nell'ordine in cui pervengono alla sede sociale in un apposito libro degli aspiranti soci.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità decide in merito.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato, con lettera raccomandata, e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve entro sessanta giorni comunicarne le motivazioni all'interessato il quale può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, richiedere un riesame della decisione di rigetto in sede assembleare. Gli amministratori nella relazione di bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il socio ammesso dovrà versare, oltre l'importo della quota, anche l'importo relativo alla tassa di ammissione ed all'eventuale sovrapprezzo determinato

dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

La delibera di ammissione è da considerarsi assoggettata alla condizione sospensiva dell'effettivo avvenuto versamento dei detti importi dovuti. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che detti versamenti siano stati effettuati, la delibera diventerà inefficace e il richiedente non potrà assumere la qualifica di socio. La domanda potrà comunque essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento delle dette somme. In tal caso l'ammissione deve essere nuovamente deliberata.

La delibera di ammissione si perfeziona e diventa operativa, contestualmente all'adempimento dei detti versamenti da parte dell'aspirante socio, e si dovrà procedere all'iscrizione del nuovo socio nel libro soci.

La procedura di ammissione di nuovi soci di cui all'art. 2528 c.c. non comporta modificazione dell'atto costitutivo.

ART. 9 - OBBLIGHI DEI SOCI Il socio cooperatore è obbligato:

- a) al versamento della quota di capitale sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dallo statuto;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

I nuovi soci ammessi dovranno versare, oltre l'importo della quota, anche l'importo relativo alla tassa di ammissione ed all'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

ART. 10 - PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento tra i soci.

TITOLO IV - RECESSO, ESCLUSIONE, MORTE DEL SOCIO

ART. 11 - La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione e per causa di morte e nei casi previsti dall'art. 2288 c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che non sia più nelle condizioni che gli permettano di concorrere al conseguimento dello scopo sociale.

In nessun caso il recesso può essere parziale.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo esaminare la dichiarazione di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione e se non sussistono i presupposti del recesso deve darne immediata comunicazione al socio, il quale può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione dinanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 12 - L'esclusione del socio può aver luogo nei casi previsti dagli artt. 2533 e 2531 c.c.

Gli amministratori deliberano l'esclusione del socio il quale può opporsi dinanzi al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 13 - In caso di morte del socio persona fisica gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2535 c.c.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società potranno subentrare nella partecipazione del socio deceduto, previa deliberazione

dell'organo amministrativo adottata secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente statuto. In caso di pluralità di eredi, questi devono nominare un rappresentante comune qualora non vogliano o non possano procedere alla divisione della quota.

ART. 14 - I soci receduti, esclusi, nonché gli eredi di quelli deceduti, hanno diritto alla liquidazione della quota in base al bilancio dell'esercizio in corso e, in caso di perdite imputabili a capitale, tale somma sarà ridotta in misura pro porzionale.

La quota di liquidazione in favore del socio uscente per recesso, esclusione o morte comprende il rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della sua ammissione nella società, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545 quinquies terzo comma, del codice civile.

Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato fatta con lettera raccomandata indirizzata all'organo amministrativo il quale provvederà al pagamento entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

ART. 15 - Entro un anno dalla cessazione del rapporto il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre, dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE

ART. 16 - Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di euro 250,00 (duecentocinquanta) ciascuna. Nessun socio potrà possedere quote il cui valore superi i massimi stabiliti dalla legge;
- dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione;
- da eventuali riserve straordinarie;
- dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste al codice civile.

E' ammessa la procedura di aumento del capitale nelle forme previste dall'art. 2524, terzo e quarto comma, del codice civile e di quelle disposte in tema di società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Le somme destinate ad aumento del capitale sociale non possono in ogni caso eccedere il massimale consentito dalle leggi vigenti.

ART. 17 - Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza L'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

ART. 18 - L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;
- b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela

movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 11 co. 4 della L. n. 59/1992, ne sarà la destinataria. Si applica altresì il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6 dell'art. 11 della L. n. 59/1992.

c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nei tempi e nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute.

d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti e comunque entro i limiti di cui al dividendo del precedente punto c). In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile.

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

f) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e), e f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito o mediante erogazione diretta o mediante aumento del numero delle quote o azioni detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

ART. 19 - Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- l'Organo di controllo.

ART. 20 - ASSEMBLEA DEI SOCI

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma sempre in Italia) la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (PEC, E-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o consti che siano stati informati tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione. Si deve ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 21 - L'ASSEMBLEA:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;

- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dell'organo di controllo o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze previste dal presente statuto delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ART. 22 - L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dello Statuto, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

ART. 23 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

ART. 24 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore delle quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non

Amministratore né dall'organo di controllo, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli art. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ART. 25 - L'assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in mancanza, da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 26 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero compreso fra tre e sette consiglieri. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione sarà deciso dall'assemblea al momento della loro nomina. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.

ART. 27 - Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili e restano comunque in carica fino alla nomina dei successori.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, ove esistente determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società. Agli amministratori spetta comunque il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione del proprio mandato.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, nei limiti di cui all'art. 2544.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile

nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni novanta giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di PEC, in modo che i Consiglieri e l'organo di controllo, se esistente, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea dei soci.

ART. 28 - In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

ART. 29 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può conferire la rappresentanza della società a membri del Consiglio di amministrazione o a soci, con speciale procura, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ART. 30 - ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'organo di controllo o del revisore dei conti è obbligatoria ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del codice civile. L'organo di controllo (costituito da un solo membro effettivo) è nominato dall'assemblea, la quale all'atto della nomina determina il compenso per l'intero periodo del suo ufficio. All'organo di controllo spettano i poteri di cui all'art. 2403 bis c.c., nonché la revisione dei conti.

In ogni caso, l'assemblea può nominare l'organo di controllo, anche nei casi in cui non sia obbligatorio per legge.

ART. 31 - COLLEGIO SINADACALE

Qualora l'assemblea optasse per la nomina di un organo di controllo collegiale, o ciò fosse necessario per legge, il collegio sindacale si compone di tre componenti effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci che restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi/esse sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.

Nel caso in cui al Collegio Sindacale sia affidata anche la revisione legale dei conti, tutti i componenti del Collegio devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 32 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, attribuendo loro tutti i poteri utili o necessari per la liquidazione.

ART. 33 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 11 della L. n. 59/1992.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 34 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli

successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci, che delibera con le maggioranze di cui all'art. 2521 ultimo comma del codice civile.

ART. 35 - La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'art. 2519 del codice civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 octies del codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 2514.

ART. 36 - REQUISITI MUTUALISTICI

La cooperativa dovrà rispettare i seguenti requisiti mutualistici:

- E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita sociale.
- in caso di scioglimento, il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla L. 59/1992.

Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate, possono essere soppresse solo con le maggioranze richieste dall'art.2514.

ART. 37 - Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, dalle norme relative al terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) e all'impresa sociale (D.Lgs. n. 112/2017) e dalle norme sulle cooperative (titolo VI del Libro V del codice civile).

Trovano altresì applicazione, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 2519 comma 2 cod. civ., le norme sulle società a responsabilità limitata.

Copia su supporto informatico conforme all'originale (allegato "B" statuto) redatto su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 (ex art. 23, co. 3, 4 e 5) del D.Lgs 82/2005, così come modificato dal D.Lgs. n. 235/2010, che si trasmette ad uso registrazione e iscrizione nel registro imprese

ROMA, 7 maggio 2024

f.to digitalmente: Roberto Ferrazza